RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Art. 7

Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento della disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, alle discipline vigenti nei Paesi comunitari.

Versione in vigore dal 5 dicembre 1993, non più in vigore dal 3 febbraio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
Estremi	Decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-delle-funzioni-in-materia-di-turismo-spettacolo-e-sport-495-1993/art-7-adeguamento-della-legislazione-in-materia-igienica-per-gli-alberghi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it